

CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2017
**FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO
 LIVELLI I-III**
PREMESSO CHE

- risulta acquisito il verbale n. 108/2020 del 08/10/2020 con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha positivamente certificato la compatibilità finanziaria delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per l'anno 2017, costituito con Decreto del Direttore Generale dell'INRiM n. 159/2020 del 02/10/2020 in conformità al disposto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 per un importo pari a € 148.967,33;
- l'Ente ha preso atto delle osservazioni di cui alle note DFP 62205 del 02/08/2022 e MEF 206606 medesima data, che trovano recepimento con l'indicazione dei riferimenti normativi che regolano diritto e misura delle specifiche indennità.

Il giorno 28 ottobre 2022 si sono riuniti, in modalità telematica, la delegazione trattante di parte pubblica INRiM come definita con prot. 7672 del 24/05/2022 e per le OO.SS. e la RSU i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.


Art. 1 – Utilizzo del fondo

Le parti concordano che l'utilizzazione del fondo avvenga con le finalità e i criteri di cui alla seguente tabella.

Tabella 1	ANNO 2017
1-Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 9, comma 1, lettera a) CCNL 21.2.2002)	56.207,57
2 - Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo (art. 9 CCNL 1994-1997 - 05.03.1998)	80.759,76
3 - Indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti	12.000,00
Totale	148.967,33


1.1 - Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo

Per l'anno 2017 l'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente anche riconoscendo lo svolgimento delle



particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle proprie competenze. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Ricercatori e Tecnologi	Importo mensile per 13 mensilità
Livello I	€ 50,00
Livello II	€ 47,00
Livello III	€ 44,00

L'indennità viene corrisposta mensilmente, in ragione ai periodi di effettivo servizio, salvo conguaglio attivo o passivo anche a seguito della stipula di successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio.

1.2 - Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo

Le parti si danno atto che tale indennità, prevista dall'art. 9 del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, è istituita per il Direttore Scientifico e i Responsabili delle Divisioni, in conformità con la struttura organizzativa tecnico/scientifica dell'Ente, prevista dagli artt. 12-13 e, per la "Struttura Tecnica Attività rivolte ai Laboratori di Taratura", dall'art. 14, dello statuto vigente nel 2017.


Si dà atto quindi che tale indennità è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al personale Responsabile delle seguenti Strutture organizzative entro i limiti previsti dall'art. 9, CCNL 5 marzo 1998, secondo biennio:

Direzione Scientifica -	€ 19.999,92 annui
Divisione Metrologia Fisica -	€ 15.189,96 annui
Divisione Metrologia per la Qualità della Vita -	€ 15.189,96 annui
Divisione Nanotecnologie e Materiali -	€ 15.189,96 annui
Struttura Tecnica Attività rivolte ai Laboratori di Taratura -	€ 15.189,96 annui.



Con riferimento all'indennità in oggetto si stabilisce che in caso di revoca dell'incarico di responsabilità, in caso di personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative ove non diversamente previsto, l'erogazione degli importi delle relative indennità avverrà in base ai periodi di effettivo servizio.

2



1.3 - Indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti

Le indennità di rischio previste dal DPR 5/5/1975 n. 146, vengono corrisposte nelle misure previste dalle normative vigenti, al personale avente diritto, individuato tramite le schede di segnalazione dei rischi individuali predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni recepite dall'art. 47 del CCNL 21 febbraio 2002.

Art. 2 - Risorse residue

Le risorse eventualmente non utilizzate saranno destinate alla distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I-III dell'anno successivo.

Art. 3 - Durata del Contratto Integrativo


Il presente CCI si applica per l'anno 2017.

L'accordo conserva l'efficacia di applicazione nelle more della stipula del successivo CCI.


Torino, **15 NOV 2022**

Per l'Amministrazione:

- Il Presidente: Diederik Sybolt Wiersma




- Il Direttore Generale: Moreno Tivan




Per le Organizzazioni Sindacali rappresentative:


- per FLC CGIL:




- per FIR CISL:



- per UIL SCUOLA RUA:



- per GILDA UNAMS:



- per CONFISAL SNALS:

Per la RSU



Patrizio Domenico Ansalone

Marco Gramegna

Luca Martino

Aline Piccato

Gian Paolo Scialpi

Suele Zoppetti

Patrizio Domenico Ansalone

Marco Gramegna

Luca Martino

Aline Piccato

Gian Paolo Scialpi

Suele Zoppetti